

# REGOLAMENTO PER IL II CONGRESSO NAZIONALE DEL PDAC

(approvato all'unanimità dal Consiglio Nazionale del 4-5 aprile 2009)

**Art. 1. Convocazione.** Il Consiglio Nazionale del Partito di Alternativa Comunista convoca a Rimini dal 8 al 10 gennaio 2010 il 2° Congresso Nazionale del partito con all'ordine del giorno: la discussione e il voto dei documenti nazionali licenziati dal Cn e degli eventuali testi alternativi; la votazione dello Statuto; la discussione e il voto di eventuali testi emendativi; l'elezione degli organismi dirigenti statutari.

**Art. 2. Composizione della platea congressuale.** Partecipano con diritto di elettorato attivo e passivo al Congresso, a partire dai Congressi delle singole sezioni regolarmente costituite, tutte le compagne e tutti i compagni in regola con il tesseramento 2009 ed il versamento delle quote, giusta quanto certificato dal Responsabile del Dipartimento Organizzazione e dal Tesoriere nazionale entro la data del 30 settembre 2009.

Gli iscritti di nuclei, laddove non sia costituita una sezione, partecipano con pari diritti al congresso della sezione più vicina, così come verrà individuata dal Comitato Centrale nell'espletamento delle funzioni di Commissione congressuale di cui all'articolo seguente.

La platea congressuale nazionale è composta dai delegati eletti nei congressi delle sezioni in proporzione di un delegato ogni quattro iscritti regolari e frazione pari o superiore a due, con almeno un delegato per sezione.

Partecipano di diritto al Congresso Nazionale con diritto di parola ma non di voto, qualora non siano stati eletti delegati, i membri del Consiglio Nazionale uscente.

**Art. 3. Commissione congressuale.** Al Comitato Centrale in carica sono attribuite, durante tutto lo svolgimento della fase congressuale, le funzioni di Commissione congressuale. Pertanto, all'apertura del Congresso Nazionale, il Comitato Centrale decadrà da tutti i poteri di cui è attualmente investito, ad eccezione delle funzioni attribuitegli ai sensi del presente comma, che verranno esercitate fino all'insediamento della Commissione verifica poteri (articolo 14).

Il Cc in funzione di Commissione congressuale sovrintende al percorso del Congresso garantendo il rispetto di questo regolamento e pronunciandosi su eventuali controversie. Per espletare le attività correnti della Commissione, il Cc definisce al suo interno una Commissione congressuale Esecutiva di tre membri che risponde del suo operato, in ogni momento, al Cc.

**Art. 4. Documenti congressuali.** Il dibattito delle sezioni e del Congresso si svolge sui documenti approvati dal Consiglio Nazionale e sugli eventuali testi alternativi o emendamenti nazionali da esso licenziati oppure presentati entro il termine di cui al successivo comma.

Hanno carattere di documenti nazionali - e su di essi si svolgerà il dibattito e la successiva votazione - testi (alternativi rispetto a quello presentato in Cn dal Cc) ed emendamenti nazionali respinti dal Cn che saranno sottoscritti da un numero di compagni pari ad almeno quattro membri del Cn e presentati nella sessione di quest'organismo deputata a licenziare i documenti congressuali, oppure pari a trenta iscritti al partito rappresentativi di almeno due diverse regioni. Solo in quest'ultima ipotesi, gli eventuali testi alternativi o emendamenti nazionali dovranno inderogabilmente essere presentati, a pena d'invalidità - mediante trasmissione al Comitato Centrale - entro e non oltre il 25 giugno 2009. Nello stesso termine dovranno essere inviati, affinché siano pubblicati nei Bollettini di cui all'articolo seguente, i contributi al dibattito.

Ogni iscritto ha peraltro facoltà di sottoporre, nel congresso della propria sezione, alla discussione e, su richiesta, al voto, testi contenenti proposte emendative rispetto ai documenti varati dal Cn ed agli eventuali documenti alternativi ed emendamenti presentati con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

**Art. 5. Bollettini di dibattito.** I documenti approvati, gli eventuali testi alternativi ed emendamenti nazionali ed i contributi al dibattito, saranno pubblicati in appositi bollettini: nel primo di essi saranno pubblicati i testi varati dal Cn unitamente a questo regolamento, mentre, nel secondo, quelli pervenuti entro il termine di cui al precedente articolo.

I contributi al dibattito dovranno essere di lunghezza non superiore alle 10.000 battute.

**Art. 6. Congressi locali.** Ogni tesserato partecipa al dibattito, al voto sui documenti e all'elezione dei delegati e degli organismi dirigenti della sezione nel congresso della sezione di appartenenza.

I tesserati di situazioni nelle quali non sia ancora costituito una sezione partecipano al dibattito, al voto e all'elezione dei delegati con le modalità di cui al precedente articolo 2, comma 2°.

I presentatori di testi nazionali possono partecipare al voto (ed essere eletti delegati) in congressi di sezioni dove si rechino a svolgere la funzione di presentatori.

**Art. 7. Assemblee pubbliche pregressuali.** Nel periodo che va dal 3 maggio fino al 31 ottobre 2009, ogni sezione dovrà indire, dandone comunicazione al Dipartimento Organizzazione del partito, una o più assemblee pubbliche di presentazione dei documenti congressuali, avendo cura di pubblicizzarle adeguatamente.

**Art. 8. Convocazione dei congressi locali.** La Commissione congressuale di cui al precedente articolo 3, fissa, in accordo con i costruttori regionali ed i direttivi di sezione in carica, il calendario dei congressi locali. I congressi dovranno inderogabilmente svolgersi nel periodo che va dal 1 novembre al 20 dicembre 2009.

I direttivi di sezione provvedono a dare comunicazione della data fissata (con un anticipo di almeno cinque giorni) a tutti gli interessati. Ai congressi locali partecipano i compagni sottoscrittori di abbonamento simpatizzante a *Progetto Comunista*, i quali godono del diritto d'intervento al dibattito, ma non già del diritto di elettorato attivo e passivo.

I congressi locali dovranno svolgersi in due sessioni - che potranno essere articolate in due giornate successive; oppure nell'arco della medesima giornata - delle quali: una aperta a non iscritti ed a realtà di cui i costruttori regionali ovvero i direttivi di sezione in carica reputino utile la partecipazione al dibattito per far conoscere ad una platea più ampia possibile le posizioni politiche del PdAC; l'altra dedicata strettamente al dibattito interno ed agli adempimenti congressuali.

**Art. 9. Presidenza e commissioni.** In apertura, il congresso elegge, su proposta del direttivo uscente, la presidenza dei lavori di cui fanno parte di diritto i presentatori dei documenti nazionali. La presidenza, laddove siano presenti diverse posizioni espresse da eventuali documenti nazionali alternativi, deve essere rappresentativa di ognuna di esse.

La presidenza garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito e delle votazioni ed ha la responsabilità della verbalizzazione dei lavori. Può svolgere anche il ruolo di commissione verifica poteri, di commissione elettorale e politica, fatta salva una diversa decisione del congresso.

**Art. 10. Dibattito.** Il dibattito è introdotto da una illustrazione dei testi nazionali, fatta da compagni indicati dal direttivo di sezione o dai sottoscrittori nazionali dei documenti.

Ai presentatori di tutte le proposte emendative, nazionali e/o locali (o, in mancanza, dai compagni che intendessero farle proprie), è concesso dalla presidenza, su espressa richiesta, un adeguato tempo per la loro illustrazione prima di essere sottoposte al voto.

Il dibattito si conclude con la replica del presentatore o dei presentatori o di un altro compagno da essi indicato.

**Art. 11. Procedure di voto.** Al termine delle repliche la presidenza dichiara aperte le procedure di voto.

Si votano per primi, a voto palese, il documento approvato dal Cn e, in contrapposizione, eventuali testi alternativi nazionali.

Si votano successivamente, separatamente per ciascun documento, gli emendamenti nazionali ed eventuali proposte emendative locali da trasmettere, se approvate, al Congresso Nazionale.

Possono infine essere sottoposti al voto ordini del giorno su temi specifici.

I tesserati costretti ad allontanarsi prima del voto – che abbiano tuttavia partecipato almeno alle presentazioni – hanno la facoltà di lasciare la propria espressione di voto sui documenti mediante una dichiarazione debitamente sottoscritta da allegare al verbale.

**Art. 12. Elezione dei delegati e degli organismi dirigenti.** Si procede successivamente all'elezione dei delegati al Congresso Nazionale e dei supplenti, nonché all'elezione degli organismi dirigenti del collettivo.

In presenza di documenti alternativi si procede a ripartire il numero dei delegati e degli organismi dirigenti (comitato direttivo) con criteri strettamente proporzionali al consenso espresso sui testi (proporzionale pura).

Nell'elezione dei delegati e degli organismi dirigenti è ammesso esclusivamente il voto dei presenti.

La votazione dei delegati, dei supplenti e degli organismi dirigenti avviene a maggioranza di voti su lista bloccata e con voto segreto. La proposta è avanzata dalla Commissione elettorale del Congresso (o dalla Presidenza nell'ipotesi regolata dall'art. 9, comma 2°).

La lista bloccata è composta da tanti candidati quanti sono gli eligendi. Tutti i candidati sono eletti se la lista è approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti.

È possibile presentare una lista bloccata alternativa senza che sia necessario rispettare alcun quorum.

Ove concorrano al voto più liste alternative, esse devono contenere nomi di candidati diversi (con la loro previa accettazione); le liste vengono votate in contrapposizione (sempre a scrutinio segreto) ed il numero degli eletti è calcolato proporzionalmente ai consensi ottenuti da ciascuna di esse.

In presenza di documenti alternativi, ed in mancanza di un accordo fra i sostenitori di una o più delle posizioni espresse, si procede con liste alternative, sempre col metodo della lista bloccata e del voto segreto. In questo caso, si procede all'elezione in modo separato per ciascuna posizione.

**Art. 13. Riequilibrio nazionale.** In presenza di documenti alternativi, al fine di garantire la stretta proporzionalità fra i delegati eletti e i consensi raccolti da ciascun documento alternativo, dopo i congressi locali e prima del Congresso Nazionale, la Commissione congressuale procede a una verifica e, se necessario, a un riequilibrio su scala nazionale del numero dei delegati, aumentando in misura adeguata il numero dei delegati assegnati al documento che risulti sotto-rappresentato. Per tale operazione si considerano i resti più elevati in termini assoluti.

**Art. 14. Congresso nazionale.** In apertura, il Congresso Nazionale elegge, su proposta della Commissione congressuale, la presidenza. Tutti gli organismi decadono dalle loro funzioni con la precisazione di cui al precedente articolo 3, comma 1°.

La presidenza garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito e delle votazioni ed ha la responsabilità della verbalizzazione dei lavori. L'assemblea elegge successivamente, su proposta della presidenza, la commissione verifica poteri, la commissione politica e la commissione elettorale.

Il dibattito nel Congresso Nazionale si svolge con le medesime modalità previste per i congressi locali.

**Art. 15. Regolare costituzione del congresso.** Al termine del dibattito la Commissione verifica poteri dà conto all'assemblea della verifica degli aventi diritto al voto e della regolare costituzione del congresso.

La Commissione verifica poteri si pronuncia su ricorsi relativi ai congressi locali.

L'assemblea plenaria si pronuncia a voto palese sulle proposte della Commissione verifica poteri.

La Commissione verifica poteri procede altresì alla surroga dei delegati assenti con i supplenti, secondo le norme del presente regolamento.

**Art. 16. Deleghe.** In mancanza di un numero adeguato di supplenti, con l'accordo della delegazione interessata, la Commissione verifica poteri può conferire una seconda delega a uno o più dei delegati presenti.

Il delegato che, per giustificati motivi, sia costretto ad allontanarsi prima delle votazioni o durante le stesse, ha la facoltà di lasciare la propria delega a un altro delegato di sua fiducia, dandone comunicazione scritta alla presidenza. Per nessun motivo sono cumulabili più di due deleghe.

**Art. 17. Voto dei documenti.** Successivamente, la Commissione politica sottopone al voto del Congresso i documenti politici.

In presenza di documenti alternativi, si procede dapprima al voto contrapposto dei testi alternativi nelle loro linee generali; successivamente si procede al voto delle proposte emendative del solo documento approvato a maggioranza. In mancanza di testi alternativi, si procede direttamente al voto delle proposte emendative e, alla fine, del testo emendato.

Di seguito, viene sottoposta al voto dell'assemblea la proposta di Statuto.

**Art. 18. Elezione degli organismi statutari.** Dopo l'approvazione dello Statuto, la presidenza dà inizio alle procedure per l'elezione degli organismi statutari. A questo scopo, la Commissione elettorale - tenuto conto del dibattito e del voto del Congresso Nazionale e delle norme statutarie - avanza all'assemblea proposte in merito ai criteri di formazione di tali organismi ed alle candidature, e le sottopone al dibattito. Si procede con le modalità indicate dall'art. 11 del presente Regolamento.

Al termine dell'elezione degli organismi statutari, la presidenza dichiara conclusi i lavori e scioglie il Congresso.

**Art. 19. Verballi.** Delle operazioni relative allo svolgimento dei congressi locali e nazionale viene redatto un verbale in duplice copia a cura della presidenza delle assemblee stesse. Ogni partecipante ha diritto di far allegare al verbale testi o dichiarazioni purché attinenti al dibattito o alle votazioni e più in generale ai lavori del congresso.

Copia sottoscritta dei verbali dei congressi delle sezioni, compilati secondo lo schema di seguito allegato, deve essere tempestivamente inviata al responsabile del Dipartimento Organizzazione, che è tenuto a sua volta a consegnarla alla commissione verifica poteri nazionale.